



Legge regionale n. 53/2000

“MISURE A SOSTEGNO DELLA FLESSIBILITÀ DI ORARIO”

La **legge 8 marzo 2000, n. 53** promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:

- a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap;
- b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione;
- c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

L'art. 9 della legge 53/2000 prevede **incentivi finanziari a sostegno della flessibilità di orario nelle imprese**, al fine di favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

I fondi sono destinate ad **aziende che applicano accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità**. Almeno il 50% dei fondi è destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti.

In particolare **potranno essere finanziati**:

1. progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
2. programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
3. progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.

Per la valutazione dei progetti è competente un'apposita Commissione Tecnica. I progetti approvati dalla Commissione sono ammessi al finanziamento con decreto del Ministro del Lavoro.

Le domande devono essere presentate entro i termini delle scadenze annuali del 10 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre di ogni anno.

Le domande di ammissione ai finanziamenti da parte di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità devono essere presentate al Ministero del Lavoro, compilando il modello di domanda allegato al decreto e alla circolare n. 4/2003 entro i termini delle scadenze annuali previste nel decreto stesso.

Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Divisione IV

Via Fornovo 8 - 00192 ROMA - progettocon@welfare.gov.it.

Sito Internet

http://www.welfare.gov.it/Lavoro/OccupazioneEMercatoDelLavoro/Politiche_conciliazione_lav_fam/default.htm?baseChannel=Mappa&actualChannel=Politiche_conciliazione_lav_fam